

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo Presidente

dott. Marcello Degni Consigliere

dott. Giampiero Gallo Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

dott. Luigi Burti Consigliere (relatore)

dott.ssa Alessandra Cucuzza Primo Referendario

dott. Giuseppe Vella Referendario

Dott.ssa Rita Gasparo Referendario

Dott.ssa Alessandra Molina Referendario

Dott. Francesco Liguori Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 7 aprile 2021 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito, in sede di conversione, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Sulla richiesta di parere del Comune di Cinisello Balsamo

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della



Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota del 1 marzo 2021 con cui il Sindaco del comune di Cinisello Balsamo ha formulato richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams" con la partecipazione dei magistrati componenti il Collegio;

UDITO il relatore dott. Luigi Burti;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota sopra citata, il Sindaco del comune di Cinisello Balsamo dopo aver ricordato che il comma 4-bis all'interno dell'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, introdotto dall'art. 1, comma 500, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha riconosciuto la possibilità per i Comuni di contribuire alle spese per la locazione di immobili adibiti a caserme di Forze dell'Ordine nei limiti del canone di locazione superando così l'orientamento espresso della Sezione delle Autonomie 16/SEZAUT/2014 QMGI, chiede se "sia possibile contribuire a canoni pregressi, ovvero in astratto, procedere adesso ad una contribuzione indiretta cancellando in tutto o parte residui attivi sorti antecedentemente all'introduzione del comma 4-bis all'interno dell'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95".

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che risultano quindi investite di una funzione consultiva che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, prevista dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle "forme di collaborazione" tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.



La Sezione delle Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l'esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l'altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

I. Ammissibilità soggettiva. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente indicati ex lege, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.

In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 8, della legge n. 131/2003, possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica oltre le Regioni, anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.

La richiesta di parere in esame proviene dal sindaco e pertanto è ammissibile.

II. Ammissibilità oggettiva.

La funzione consultiva riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non ha quindi carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.



Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, il quesito posto dall'istante è ammissibile in quanto rientra nel perimetro della contabilità pubblica, perché attiene all'interpretazione di norme di legge che disciplinano aspetti relativi alla facoltà del comune di partecipare alla spesa per finalità espressamente previste da una specifica disposizione di legge.

Merito

Il comma 4-bis. dell'art 3 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, introdotto dall'art 1 comma 500 della legge 208/2015 sancisce che "Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprieta' private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate»

Dalla suddetta disposizione scaturisce il superamento dell'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione **16/SEZAUT/2014 QMIG**, laddove la Sezione stessa escludeva la legittimità della partecipazione da parte dei comuni alla spesa relativa al canone di locazione di immobili adibiti a caserma dei carabinieri.

La nuova norma però è entrata in vigore dal primo gennaio 2016 (legge 208/2015 legge finanziaria per il 2016) e non può essere applicata con efficacia retroattiva ("Le legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo"-art.11 delle disposizioni sulla legge in generale c.c.).

Occorre, inoltre, opportunamente evidenziare che qualsiasi contributo il comune intende erogare deve essere stanziato nel bilancio preventivo dell'Ente che è il documento dove sono declinate tutte le entrate che si prevede di accertare e tutte le spese che si prevede di impegnare.



A fronte di un'entrata già accertata dal Comune, che si riferisce ad un canone locativo dovuto da un'altra pubblica amministrazione (Ministero dell'Interno), il riaccertamento ordinario dei residui non può comunque essere utilizzato per obliterare le scelte pregresse operate dall'Ente, trattandosi di procedura contabile finalizzata al mantenimento o all'eliminazione di residui sulla base di specifici presupposti giuridici.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.- Art. 3 comma 4-Principi contabili generali e applicati, stabilisce, infatti, che "Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

Ne consegue che l'eliminazione di un residuo, nonostante la sussistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, strumentalmente finalizzato a mettere in discussione le scelte già effettuate dal comune, si pone in contrasto con l'istituto stesso del "riaccertamento ordinario dei residui" e determina la violazione della suddetta disposizione contabile.

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione Così deliberato nell'adunanza da remoto del 7 aprile 2021 Il Relatore

Il Relatore (dott. Luigi Burti) Il Presidente (dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al servizio di supporto
8 aprile 2021

